



allegato "B" all'atto n. 3746/1861 di repertorio Notaio Giuditta Renaldini

STATUTO
FONDAZIONE GAMBARA TAVELLI ETS
PREMESSE STORICHE

La Fondazione Gambara - Tavelli nasce dalla fusione di due preesistenti enti morali di antiche origini e tradizioni.

Il primo degli enti originari, denominato Ospedale civile, fu fondato il 27 gennaio 1728 dalla Contessa Elisabetta Grimani Gambara ed eretto in ente morale con atto stipulato tra la fondatrice ed i Deputati dell'Amministrazione in data 11 ottobre 1734; al funzionamento dell'istituzione contribuirono in modo significativo i lasciti disposti da:

- Cagnazzi Seniga Teresa con testamento del 13 marzo 1735;
- Viola Giovanni Battista, con testamento del 22 marzo 1736;
- Francesco e Lucia Fenaroli con atto vitalizio del 10 novembre 1735 e con donazione del 10 settembre 1736;
- Bellavite Bernardino, con testamento del 6 novembre 1742;
- Brignani Giovanni Battista, con testamento del 9 marzo 1746;
- Butturini sac. Maurizio, con testamento del 14 marzo 1768;
- Gambara Annibale, con testamento del 1° settembre 1796;

In conseguenza agli eventi storici determinati dalla rivoluzione di Francia il neocostituito Governo Provvisorio Bresciano, con atto del 14 novembre 1797 che recepiva il precedente decreto di soppressione dei capitoli canonici e collegiali datato 4 ottobre 1797, trasferì all'Ospedale Civile di Verolanuova le entrate del soppresso Capitolo di Verolanuova provenienti dai testamenti di Manrc'Antonio e Vittorio Donati, Zerbini sac. Giovanni Battista, Spalenza don Giovanni Battista, Marini Giovanni Battisti, Mandelli can. Giovanni Battista e Mandelli Laura.

Ulteriori lasciti furono in seguito disposti da:

- Girelli Michele fu Bartolomeo, con testamento del 29 novembre 1820;
- Cerisola Lò Angela, con testamento del 2 ottobre 1828;
- Paderno don Giovanni, con testamento del 4 marzo 1831;
- Ravelli ing. Pietro, con testamento del 20 settembre 1856;
- Martinelli Stefano, con atto di vitalizio del 5 maggio 1866;
- Bianchi dott. Attilio, con atto di vitalizio del 13 dicembre 1907.

Il secondo degli enti originari, denominato Istituto Cronici fu fondato nel 1882 con il concorso delle rendite del legato Tavelli Giovanni ed eretto in ente morale con Regio Decreto del 1° ottobre 1914; l'istituto venne amministrato da subito attraverso la Congregazione di Carità di Verolanuova già eretta in ente morale in data 21 dicembre 1807.

Nella Congregazione di Carità di Verolanuova confluirono poi, a seguito dei mutamenti delle circoscrizioni comunale disposte con i RR. DD. 17 marzo 1927 n. 838 e 15 dicembre 1927 n. 2509, le congregazioni di Verolavecchia e di Calvignano con conseguente fusione dell'Ospedale di Verolavecchia nell'Ospedale civile di Verolanuova.

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 425 del 1° agosto 1973 l'Ospedale Civile di Verolanuova e l'Istituto Cronici vennero fusi in un unico ente che assunse la denominazione di Casa di Riposo Gambara — Tavelli.

In seguito alla emanazione delle norme di trasformazione delle II.PP.A.B. lombarde previste dalla legge regionale 1/2003 della Regione Lombardia con deliberazione n.64 del 30/10/2003, venne decisa la trasformazione della IPAB "Casa di Riposo Gambara Tavelli" in Fondazione Gambara Tavelli, soggetto di diritto privato

senza scopo di lucro riconosciuta con decreto della Giunta regionale della Regione Lombardia D.G.R. n.VII/15786 del 23/12/2003 ed iscritta al n.1780 del registro regionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

Art. 1

Denominazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (s.m.i.), è costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Gambara Tavelli ETS"**, con sede in Comune di Verolanuova, in provincia di Brescia.
2. La Fondazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS.
3. La Fondazione utilizza quale acronimo "FGT ETS".

Art. 2

Scopi istituzionali

1. La "Fondazione Gambara Tavelli ETS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale ed ha lo scopo di offrire servizi sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di persone svantaggiate anche autosufficienti con particolare considerazione per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, anche affetti da forme di disabilità psichiche o fisiche e, in generale, per le persone in difficoltà.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

La Fondazione svolge le proprie attività considerate di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (s.m.i.), aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle presenti attività di interesse generale;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale o politica.

La Fondazione esplica le proprie attività preferibilmente nei confronti dei cittadini

di Verolanuova e dei comuni contermini ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

2. Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra delineate, la Fondazione può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Verolanuova e limitrofi e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici o privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza alla Fondazione;
- d) valorizzare l'opera del volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia in ambito di Terzo Settore.

3. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore, necessarie ed utili alla realizzazione dei predetti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 (s.m.i.). L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti, Consorzi e Società aventi scopi complementari ai propri fini, in via non prevalente ed esclusivamente strumentale per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'autorità di controllo.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi di titolarità dell'Ente, iscritti nell'apposito libro degli inventari ed è utilizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e, quando possibile, all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di trasformazione di parti del patrimonio medesimo secondo operazioni di gestione ispirate ai principi del minor rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo (pari ad Euro 30.000,00 - trentamila e

centesimi zero) di cui all'art.4 del D.lgs, 117/2017 (s.m.i.) è diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 4

Mezzi finanziari

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- con i redditi derivanti dal patrimonio;
- con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, eredità o legati, con contributi pubblici, privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente in materia. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o a loro connesse direttamente.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 5

Bilancio d'esercizio - Libri obbligatori

1. L'esercizio si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il giorno 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio è necessario procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio di esercizio è predisposto in forma di progetto dal Direttore Generale, se nominato, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione redatto in conformità alle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione, valutazioni e struttura, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. Il bilancio così composto deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Ove la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti fissati dal Codice del Terzo Settore deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida della normativa vigente in materia. Ove la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supe-

riori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

3. In aggiunta a quanto sopra, entro il mese di dicembre, la Fondazione predispone ed approva, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un documento di programmazione economica o bilancio di previsione o budget, nel quale siano indicate le rette di degenza applicate, gli interventi previsti nel corso dell'anno ed i mezzi economici per realizzarli; tale documento è redatto secondo il principio di competenza economica e adempie alla funzione di strumento di programmazione e quindi di controllo dei proventi e dei costi derivanti dall'attività di gestione della Fondazione.

4. La gestione della Fondazione dovrà essere sempre improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

5. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati, ai fondatori, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali comunque denominati, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. La Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro degli inventari.

I libri sociali sono depositati presso la sede della Fondazione consultabili a chi ne ha il diritto a termine di legge.

Art. 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente e il Vicepresidente;
- c) L'Organo di revisione contabile.
- d) L'Organo di controllo.

L'Ente è inoltre dotato di un organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 s.m.i. e di un direttore generale, se nominato.

Art. 7

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente dell'Ente è eletto all'interno del consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora con la prima votazione non risultasse eletto alcun candidato, nella stessa seduta si procederà immediatamente ad una nuova votazione da cui risulterà eletto alla carica di Presidente il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti; al pari degli altri componenti dell'organo di amministrazione dura in carica per cinque anni a decorrere dall'insediamento dello stesso organo.

2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto all'interno del consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per il Presidente dell'istituzione.

Art. 8

Compiti del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza legale della Fondazione;

b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione,

c) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di eventuali figure apicali quali direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, responsabile del personale;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
f) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
g) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
h) resistere in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nominare procuratori ed avvocati, previa delega del Consiglio di Amministrazione dell'ente;
i) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici ed agli obiettivi gestionali;
j) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo di amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di contemporaneo impedimento anche da parte del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del consiglio più anziano per carica ovvero, in caso di parità, per età anagrafica.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette membri, legati alla comunità cittadina del Comune di Verolanuova. Tra essi sono compresi il Presidente ed il Vicepresidente, eletti secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Statuto.

2. Spetta al Sindaco del Comune di Verolanuova la scelta numerica della composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina degli amministratori della Fondazione. La loro nomina si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza. Il Sindaco del Comune di Verolanuova indicherà i consiglieri tra una rosa di nominativi proposta dal Consiglio Comunale di Verolanuova; tra questi sarà garantita la presenza delle minoranze in Consiglio Comunale e la rappresentanza dei donatori e benefattori della Fondazione se presenti.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione, prima della scadenza del proprio mandato, rintracciare i donatori e benefattori della Fondazione tra tutti coloro che avranno effettuato donazioni nel periodo antecedente 5 (cinque) anni dal termine del mandato del Consiglio di amministrazione per una somma minima di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) anche cumulando più oblazioni. Ad ogni benefattore, così individuato, sarà concessa la facoltà di essere inserito in proprio, nella rosa dei candidati alla carica di amministratore predisposta dal Consiglio Comunale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante per il quale siano state effettuate le nomine di tutti gli amministratori secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

6. È assicurato agli amministratori il rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'incarico, purché richieste entro l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui sono state sostenute.

7. I singoli amministratori non possono ricoprire la carica per più di tre mandati senza interruzione, ad eccezione del rappresentante dei donatori e benefattori che potrà rivestire la carica per un numero non limitato di mandati.

8. Il Presidente non può ricoprire la stessa carica senza interruzione per più di tre mandati consecutivi.

Art. 10

Incompatibilità degli amministratori

1. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e nelle condizioni di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi previste dal D.Lgs. n. 235/2012 s.m.i..

Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di controllo.

2. Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

a) Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle A.S.L./A.T.S., delle Aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;

b) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

c) I sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali;

e) I presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali;

f) Gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o contributi o finanziamenti, ovvero intrattengano con la Fondazione rapporti di fornitura di beni o servizi;

g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);

h) Colui che ha lite pendente con la Fondazione;

i) Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

3. Le incompatibilità di cui al comma precedente devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore della Fondazione. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

4. I componenti dell'Organo di amministrazione della Fondazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado; al riguardo si applica l'articolo 2391 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 11

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero in caso di inerzia per oltre 15 (quindici) giorni dal completamento delle nomine, su convocazione del Sindaco di Verolanuova.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo i termini indicati nel precedente articolo 9; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dall'incarico, oltre che per cause naturali, per dimissioni o per decadenza pronunciata dallo stesso organo di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle adunanze consiliari.

2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno degli amministratori, il Presidente o chi ne fa le veci ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

3. Gli amministratori nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa e per l'approvazione del documento di programmazione economica o bilancio di previsione o budget entro il mese di dicembre; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati, sulla base delle indicazioni da loro espresse anche tramite mezzi elettronici, purché attestanti l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute con carattere d'urgenza.

3. Non possono essere trattati argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione.

4. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può però decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad intervenire, anche su richiesta degli interessati, funzionari, responsabili di attività dell'ente, consulenti nonché componenti dell'organo di revisione contabile per relazionare su argomenti di rispettiva competenza.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il direttore generale, o in sua assenza il direttore amministrativo, con compiti consultivi, al quale possono essere attribuite le funzioni di segretario dell'organo stesso.

Art. 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà

più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Solo per le modifiche statutarie o per decidere l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione è prevista una maggioranza qualificata assicurata dal voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'organo di amministrazione.

2. Il segretario dell'organo di amministrazione provvede alla stesura, alla registrazione ed alla conservazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.

3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno sottoscritti dal presidente eletto dall'adunanza e dal segretario nominato dalla medesima, previo lettura e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il bilancio d'esercizio della Fondazione;
- b) approvare le modifiche dello statuto della Fondazione;
- c) approvare i regolamenti dell'ente e le loro eventuali variazioni;
- d) approvare il documento di programmazione economica o bilancio di previsione o budget;
- e) conferire, su proposta del presidente della Fondazione, gli incarichi alle eventuali figure apicali quali: direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, responsabile del personale, determinandone il disciplinare d'incarico ed i conseguenti emolumenti;
- f) attribuire al presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
- g) deliberare sui contratti aventi per oggetto gli immobili di proprietà della Fondazione;
- h) accettare donazioni, legati ed eredità, acquistare, vendere immobili e costituire diritti reali sugli stessi;
- i) approvare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, sia dipendenti della Fondazione, sia a professionisti esterni, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; determinando i relativi compensi;
- k) determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali della Fondazione;
- l) determinare la dotazione organica dell'ente sulla base delle proposte del Presidente ed in relazione agli indirizzi strategici e gestionali;
- m) approvare rette e tariffe;
- n) determinare l'eventuale indennità di funzione a favore del Presidente e del vicepresidente;
- o) determinare il compenso dell'organo di revisione;
- p) nominare, revocare e determinare il compenso dell'organo di controllo;
- q) nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione.

Art. 16

Il Direttore generale della Fondazione

1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale sulla base delle proposte formulate dal Presidente della Fondazione.

2. Con il provvedimento di nomina viene altresì approvato il disciplinare d'incarico e gli emolumenti che spettano al direttore generale.

3. La delibera di nomina specifica che l'accettazione dell'incarico si ha con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del soggetto cui viene conferito l'incarico di direttore generale con espressa indicazione delle deleghe ad esso attribuite.

4. All'eventuale direttore generale compete la gestione e il regolare funzionamento della Fondazione per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'istituzione.

5. Il direttore generale ha il compito di relazionare sulla situazione economico patrimoniale della Fondazione, sull'andamento della gestione della stessa e sui risultati dell'azione socio-assistenziale conseguiti dall'ente e su ogni altro ambito espressamente richiesto e indicato nel disciplinare di incarico.

6. Il direttore generale ha, inoltre, la facoltà di formulare proposte scritte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in ordine a iniziative e proposte relative allo sviluppo, all'ampliamento e al miglioramento delle attività assistenziali nell'ambito delle finalità statutarie della Fondazione.

7. Nel caso in cui non sia nominato un direttore generale le sue funzioni saranno attribuite, dal consiglio di amministrazione, anche distribuendole su più soggetti, a propri membri, a dipendenti dalla Fondazione o a professionisti incaricati con specifica delibera, o secondo uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Copertura assicurativa degli Amministratori

La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni involontari cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Articolo 18

Risorse Umane

L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente in materia. L'Ente per lo svolgimento dell'attività può avvalersi anche di liberi professionisti o appaltare alcuni tipi di servizi.

L'ente può avvalersi di volontari, i rapporti con i quali possono costituire oggetto di appositi regolamenti.

Art. 19

Organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione contabile è un organo monocratico, nominato dal Comune di Verolanuova tra una rosa di professionisti iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili.

2. La durata dell'organo di revisione contabile coincide con quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero alla scadenza o decadenza del Consiglio di Amministrazione decade anche la carica del revisore contabile; tale organo non potrà ricoprire la carica per più di due volte senza interruzione.

3. L'organo di revisione contabile effettua il controllo sulla regolarità dell'azione contabile in relazione alle finalità statutarie, agli obiettivi strategici ed alla gestione della Fondazione.

4. Per l'espletamento del proprio compito i componenti dell'organo di revisione contabile possono accedere, senza autorizzazione alcuna, alla documentazione ed agli archivi dell'ente.

5. L'organo di revisione contabile relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sull'andamento della gestione formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti e proposte.

6. L'organo di revisione contabile presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una relazione sul bilancio di esercizio e sulle attività svolte.

Art. 20

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida previste dalla normativa.

Può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine è legittimato a richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e servizi erogati o su determinati specifici affari.

L'Organo di Controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione può coincidere con la persona che ricopre la funzione di Organo di Revisione Contabile.

La durata dell'Organo di Controllo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero alla scadenza o decadenza del Consiglio di Amministrazione decade anche la carica dell'Organo di Controllo; il membro di tale organo non potrà ricoprire la carica per più di due mandati senza interruzione.

L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il compenso annuale dell'Organo di Controllo in vigore per l'intero periodo di durata dell'incarico è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel momento della sua nomina.

Art. 21

Organismo di vigilanza

Ove previsto per legge, l'Ente si dota di un Organismo di vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di vigilare sulla attuazione e osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 s.m.i..

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 s.m.i..

L'Ente opta per un Organismo di vigilanza monocratico.

L'Organismo di Vigilanza svolge funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 50/2013, n. 77/2013, n. 1310/2016 e n. 236/2017 s.m.i..

Art. 22

Durata - Scioglimento

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'Ente e sarà de-

voluti, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23

Norme generali

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore), delle relative disposizioni di attuazione e del Codice Civile.

Art.24

Operatività dello Statuto

L'entrata in vigore del presente statuto e la piena efficacia delle disposizioni e previsioni ivi contenute è condizionata e subordinata all'atto di iscrizione della Fondazione Gambarà Tavelli Ente del Terzo Settore nel Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In Verolanuova (BS), presso una sala della sede della Fondazione in Via Luigi Einaudi n. 1, il giorno 16 (sedici) marzo 2026 (due-milaventisei).

F.to GIULIANO CRISTIAN TIRELLI

F.to GIANBATTISTA LUIGI SALA

F.to ANNA FIDANZA

F.to FRANCHI MARIA TERESA

F.to FONTANA ANNUNCIATA

F.to PEROTTI DARIO

F.to GIUDITTA RENALDINI NOTAIO Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.82/2005 (sue m.i.).